



Ai
Sindacati Autonomi Bancari

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1457 - EG/ff**

ROMA, LI **27 aprile 2005**

OGGETTO:

Circolare n. 1/2005
Commissione Nazionale Esodati

Sommario:

- **I “Fondi di solidarietà” credito, BCC, Concessionarie della Riscossione e la “delega previdenziale”**
FINALMENTE CORRETTA la “clausola di salvaguardia” per 10.000 lavoratori;
- **La vecchia normativa e i suoi effetti**
- **L’intervento correttivo**
- **Le verifiche da effettuare in Azienda da parte del Sindacato**
- **Considerazioni conclusive**

<p align="center">I “Fondi di solidarietà” credito, BCC, Concessionarie della Riscossione e la “delega previdenziale”</p>
--

La “legge delega” sulla riforma della previdenza (decreto legislativo n. 243 del 23/8/2004) ha modificato i requisiti per l’accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Nella citata “delega” è stata inoltre inserita, agli articoli 18 e 19, un’apposita “clausola di salvaguardia” tesa ad escludere dalle variazioni “in peius” della riforma i lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali.

Tale salvaguardia era stata fortemente richiesta dalle parti sociali – fra cui la FABI, in prima linea per la parte riguardante i “Fondi di solidarietà” di settore.

Tuttavia la norma, nella sua formulazione finale, aveva sollevato notevoli perplessità oltre a contenere, a nostro avviso, anche profili di incostituzionalità.

Di tali perplessità la FABI si è fatta promotrice, con interventi in tutte le sedi istituzionali (audizioni parlamentari, Comitato amministratore INPS, ABI, ecc.)

Ad oggi, il legislatore ha finalmente eliminato gli effetti distorsivi mediante un apposito intervento correttivo.

Vediamo di seguito il contenuto concreto del problema.

La vecchia normativa (art. 18 e 19 d.lgs. 243/2004) e i suoi effetti

Era prevista una salvaguardia dalla riforma per un numero limitato di 10.000 lavoratori, dipendenti da imprese interessate da ammortizzatori sociali, fra tutti i settori di lavoro (Industria, commercio, credito, ecc.)

La normativa per l'accesso alla salvaguardia per i settori coperti da "Fondi di solidarietà" era la seguente:

- a) Possibili interessati alla salvaguardia: tutti coloro che cessassero il rapporto di lavoro, anche successivamente all'entrata in vigore della norma, purché in sede aziendale fosse stato stipulato un accordo sindacale per l'accesso al "Fondo" prima del 1/3/2004.
- b) L'INPS veniva incaricata di "monitorare" le posizioni e di ammettere al beneficio solo le prime 10.000 posizioni che arrivassero alla pensione e non già le prime 10.000 "uscite" dal lavoro!!!
- c) La circostanza, particolarmente perversa, per cui si poteva continuare a cessare il rapporto di lavoro ed accedere al Fondo, anche senza alcuna certezza di poter accedere alla pensione, ha dato oltretutto luogo a comportamenti divaricanti da parte delle Aziende:
 - alcune hanno bloccato unilateralmente le uscite quand'anche volontarie e riconfermate dai lavoratori;
 - altre hanno permesso senza battere ciglio qualunque uscita senza né avvisare gli interessati del possibile rischio né permettere il ritiro delle domande già presentate.
- d) L'effetto è stato che già da tempo il numero degli interessati aveva oltrepassato abbondantemente il limite dei 10.000.

L'intervento correttivo

A seguito delle pressioni delle parti sociali interessate, nell'ambito del decreto legge n. 7/2005, poi convertito in legge 43/2005, viene emanato un provvedimento di "interpretazione autentica" della norma.

In sintesi, vengono da un lato esclusi dal conteggio dei 10.000 i lavoratori in "mobilità lunga" e parte di quelli in "mobilità ordinaria", residuando quindi un maggior quantitativo per i lavoratori coperti da "Fondi di solidarietà". Inoltre si modifica il metodo di "monitoraggio" INPS, affermando finalmente che la salvaguardia spetta alle prime 10.000 "uscite" dal lavoro e non più ai primi 10.000 "arrivi" in pensione.

Il risultato è stato, come da noi auspicato, che tutti coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro fino a tutto il 31/3/2005 risultano salvaguardati e pertanto, al termine della periodo di percezione dell'assegno straordinario, potranno percepire regolarmente la pensione (vedasi messaggi INPS n. 14952 del 11/4/2005 e n. 15774 del 18/4/2005 allegati).

Le verifiche da effettuare in Azienda da parte delle strutture sindacali

Riteniamo opportuno che le strutture sindacali aziendali in cui siano ancora operativi accordi sindacali stipulati prima del 1/3/2004 sull'accesso al Fondo di solidarietà verifichino con le Aziende che le stesse si siano adeguate alla nuova situazione normativa, provvedendo alla constatazione della automatica decadenza delle domande prive dei requisiti (max 60 mesi alla "finestra" pensionistica) in base alla nuova normativa previdenziale. E' opportuno inoltre richiedere che le Aziende informino esplicitamente gli interessati del motivo della decadenza della domanda, affinché gli stessi possano procedere ad un'opportuna verifica ed a un'eventuale ripresentazione, laddove possibile, con data posticipata.

Considerazioni conclusive

Il provvedimento correttivo emanato, frutto di un lungo e paziente lavoro delle parti sociali, fra cui senz'altro la FABI per la parte di competenza, va senz'altro a sanare una palese distorsione legislativa.

A posteriori, va considerato che si sarebbe potuta certamente evitare una situazione di incertezza protrattasi per circa un anno, durante il quale i lavoratori non hanno potuto prendere decisioni serene e le Aziende hanno contribuito ad accrescere l'incertezza adottando comportamenti diversificati e divaricanti.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale
delle Prestazioni

Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Roma, 11-4-2005

AI DIRETTORI PROVINCIALI
AI DIRETTORI SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
e, p.c. AI DIRETTORI REGIONALI

Messaggio n. 14952

Allegati 2

OGGETTO: ||Assegni straordinari di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito e di credito cooperativo. Aggiornamento delle procedure per l'acquisizione dei dati di liquidazione degli assegni straordinari con la data di perfezionamento dei requisiti.Liquidazione degli assegni straordinari in favore di titolari assicurati presso l'INPDAP.||

1 – Monitoraggio degli assegni straordinari ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, del D.Lgvo 23 agosto, 2004, n.243.

La legge di riforma del sistema pensionistico ha previsto la modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità a decorrere dal 1 gennaio 2008.

In deroga a quanto stabilito, i beneficiari di assegno straordinario che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità in data successiva al 31 dicembre 2007 potranno accedere, alla scadenza dell'assegno, alla pensione di anzianità avvalendosi della normativa previgente la riforma solo nel numero di 10.000 unità, in concorrenza anche con i lavoratori collocati in mobilità a norma delle disposizioni citate al comma 18, lettera a) della legge 243/2004.

Si è reso pertanto necessario procedere al monitoraggio degli assegni straordinari erogati o da erogare in favore di beneficiari che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità in data successiva al 31 dicembre 2007, per i quali la scadenza dell'assegno è stata determinata con riferimento alla normativa previgente la riforma.

Dal monitoraggio effettuato dalle sedi dell'Istituto per l'individuazione dei potenziali

destinatari della norma in argomento è risultato che il numero dei 10.000 soggetti che potranno usufruire, a decorrere dal 1 gennaio 2008, della normativa previgente la riforma per l'accesso al pensionamento di anzianità è da considerarsi esaurito.

Tale informazione è stata comunicata da questa Direzione al Ministero del Lavoro.

E' indispensabile quindi memorizzare l'informazione relativa alla data di perfezionamento del requisito pensionistico da parte dei beneficiari degli assegni straordinari.

A tal fine il pannello MNLAN30 della procedura IVS74 è stato aggiornato, anche per le categorie 027 e 028, con il nuovo campo DATA PERFEZ. REQUISITI. Tale campo deve essere obbligatoriamente compilato.

L'informazione verrà memorizzato nel campo GP2BM03Z del database pensioni.

La modifica è già stata introdotta per la categoria 029, come comunicato con messaggio 11559 dell'11 marzo 2005.

2 – Liquidazione di assegni straordinari a dipendenti di aziende di credito iscritti all'INPDAP.

Con messaggio 358 del 15 ottobre 2003 sono state diramate le prime istruzioni in merito all'erogazione degli assegni straordinari anche in favore del personale dipendente da aziende di credito, per i quali la contribuzione viene versata presso l'INPDAP.

Con circolare n. 12 del 27 febbraio 2004, diramata d'intesa con l'Istituto (allegato 1), l'INPDAP ha fornito alle proprie strutture periferiche le istruzioni sulla gestione delle domande di assegno straordinario e sulle modalità di raccordo fra le strutture medesime e l'INPS, al quale compete la liquidazione degli assegni straordinari in argomento.

Le strutture INPDAP accertano l'esistenza dei requisiti per il diritto all'assegno, ne determinano l'importo, verificano la data di decorrenza e di cessazione.

Successivamente, le domande di assegno, corredate della documentazione relativa agli accertamenti, vengono trasmesse alla Direzione centrale per le Prestazioni che provvede al successivo inoltro alle strutture dell'INPS territorialmente competenti, in base alla residenza del beneficiario oppure alla Sede che accentra la liquidazione nel caso si tratti di ex dipendenti di banca che ha stipulato apposita convenzione.

Vengono ora messi a disposizione delle sedi gli aggiornamenti delle procedure EAD75 e IVS74 per l'acquisizione degli assegni straordinari in questione per la sola categoria 027.

Per le domande in argomento è obbligatorio l'inserimento in EAD75, nel campo 36, del valore DAP.

In presenza di questa informazione la procedura IVS74 compila automaticamente sul pannello MNLAN30 il campo CODICE GESTIONE con il valore L, e propone all'acquisizione il campo IMPORTO LORDO ALLA DECORRENZA. In tale campo deve essere acquisito l'importo predeterminato dalla struttura INPDAP.

Le altre informazioni continueranno ad essere acquisite con le consuete modalità.

3 – Certificazione dell'anzianità contributiva.

3.1– Certificazione dell'anzianità contributiva maturata nel Fondo per dipendenti di aziende di credito iscritti all'INPDAP.

Al punto 4 della circolare 12/2004 dell'INPDAP viene precisato che, alla maturazione dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento, gli Uffici Inps che gestiscono l'attività del Fondo trasmettono alla Sede INPDAP competente la certificazione attestante l'anzianità contributiva maturata presso il medesimo Fondo.

E' stato pertanto predisposto il modulo (allegato 2), che dovrà essere compilato a cura della Sede che ha gestito l'assegno straordinario e trasmesso alla Sede INPDAP competente alla liquidazione della pensione individuata in base al criterio della residenza del pensionando.

Si richiama l'attenzione delle Sedi in particolare per gli assegni all'esodo liquidati in favore di dipendenti di aziende di credito la cui liquidazione è accentrata in base a convenzioni presso una sede INPS

3.2 – Certificazione del diritto a pensione e liquidazione degli assegni straordinari.

In relazione al monitoraggio effettuato da questa Direzione circa le domande di assegno straordinario di sostegno al reddito dei settori del credito, del credito cooperativo e della riscossione dei tributi erariali, si precisa che, per coloro che intendono cessare dall'attività lavorativa in data successiva al 31 marzo 2005, non sarà più possibile certificare il diritto alla pensione di anzianità, e conseguentemente procedere alla liquidazione dell'assegno straordinario per i richiedenti che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità, secondo la normativa previgente la riforma, in data successiva al 31 dicembre 2007.

Pertanto, sulla base delle risposte pervenute a questa Direzione Centrale in occasione del monitoraggio citato, è possibile procedere alla liquidazione degli assegni straordinari in favore di soggetti che abbiano cessato l'attività lavorativa inderogabilmente entro il 31 marzo 2005 previa presentazione della relativa

domanda in data antecedente a quella della cessazione dell'attività lavorativa. Possono continuare ad essere liquidati gli assegni straordinari da erogare in favore di coloro che perfezionano i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007, ovvero con le nuove regole per l'accesso alla pensione fissate dalla legge 243/2004, oltre, ovviamente, agli assegni straordinari finalizzati al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE
PRESTAZIONI
Nori

IL DIRETTORE CENTRALE DEI
SISTEMI INFORMATIVI
Spadaccia

Allegato 1

Roma, 27/02/2004
CIRCOLARE N. 12

Oggetto: Personale delle aziende di credito ammesso a fruire degli assegni straordinari per il sostegno al reddito a seguito di processi di agevolazione all'esodo.

Sommario: 1. Premessa; 2. Aspetti procedurali; 3. Modalità di determinazione dell'importo teorico di pensione finalizzato all'erogazione dell'assegno straordinario; 4. Liquidazione ed erogazione del trattamento pensionistico.

istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici
Ufficio I – Normativa

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali
Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei
Pensionati
Agli Enti di Patronato

E, p.c. Alla Direzione Centrale per la Segreteria del
Consiglio di Amministrazione Organi
Collegiali e Affari Generali
Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali
Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
All'INPS –
Direzione Centrale delle Prestazioni
All'INPS –
Direzione Centrale Entrate Contributive
All'INPS –
Progetto Interventi in favore dell'occupazione

LORO SEDI

1.Premessa

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 158/2000, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 139 del 16 giugno 2000, è stato adottato il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

Il Fondo di solidarietà istituito presso l'Inps provvede ad erogare, in favore di tale personale, prestazioni ordinarie e straordinarie assimilabili sostanzialmente a pensionamenti anticipati e a indennità da corrispondere ai lavoratori sospesi dal lavoro o per i quali sia stata disposta una riduzione dell'orario di lavoro (art.5 del decreto).

In particolare il Fondo eroga, su richiesta del datore di lavoro, un assegno straordinario per il sostegno al reddito nei confronti di quei dipendenti, compresi i dirigenti, delle aziende di credito che sono stati dichiarati in esubero per effetto di processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi e che maturano i requisiti della pensione di anzianità o vecchiaia entro un periodo massimo di 5 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

L'assegno in parola, concesso per un massimo di 60 mesi, è pari a:

- l'importo netto del trattamento pensionistico spettante determinato secondo le regole previste dall'ordinamento previdenziale cui risulta essere iscritto l'interessato considerando anche la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia;
- l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Per i periodi di erogazione del beneficio, compresi tra la cessazione dal rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o di anzianità contributiva richiesti per la maturazione del relativo diritto a pensione, il Fondo versa alla competente gestione assicurativa obbligatoria una contribuzione correlata.

Sono interessati alle prestazioni di cui all'articolo 5 del D.M. 158/2000, oltre i lavoratori a favore dei quali le aziende di credito versano la contribuzione dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, anche quei dipendenti che hanno mantenuto l'iscrizione all'INPDAP.

Al fine di disciplinare il trasferimento dei dati indispensabili, per consentire l'erogazione dell'assegno e il trasferimento della correlata contribuzione dall'Inps all'Inpdap, è stata stipulata un'apposita convenzione.

2.Aspetti procedurali

Le aziende di credito, espletate tutte le procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, per i dipendenti iscritti all' INPDAP coinvolti nei processi di agevolazione all'esodo, sono tenute a presentare alla Sede provinciale o territoriale dell' INPDAP, competente in base alla residenza dell'iscritto, apposita domanda di accesso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito.

Le medesime aziende devono corredare tale istanza con la documentazione attestante la posizione giuridica ed economica del personale in oggetto inerente il periodo di attività lavorativa (mod.98.2 o, per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° giugno 2004, mod.PA04), la dichiarazione di periodi riscattati o ricongiunti, nonché **la data di decorrenza e di cessazione dell'assegno.**

Nel prospetto informativo devono essere, pertanto, indicati i servizi e/o periodi utili a pensione, compresi quelli eventualmente già oggetto di computo, riscatto e ricongiunzione e la partita debitoria con la data di inizio e fine ritenuta, la tipologia della trattenuta e l'ente beneficiario.

Devono essere certificate, inoltre, tutte le retribuzioni, espresse in ragione annua per tredici mensilità, nonché gli importi dei compensi accessori percepiti dal 1° gennaio 1996.

3.Modalità di determinazione dell'importo teorico di pensione finalizzato all'erogazione dell'assegno straordinario.

Una volta ricevuta la domanda di accesso ai benefici di cui al D.M. n.158/2000 e la documentazione indicata nel precedente paragrafo, la Sede deve preliminarmente verificare la sussistenza del diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità in base ai requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente all'atto della decorrenza dell'assegno considerando, a tal fine, tutti i periodi prestati presso l'azienda, gli eventuali periodi oggetto di riscatto, computo e/o ricongiunzione **nonché il periodo di fruizione del beneficio che, si rammenta, può essere erogato fino ad un massimo di 60 mesi.**

Qualora ricorrano tali condizioni, si deve calcolare l'importo "teorico" di pensione, espresso in 13 mensilità, sulla base dell'anzianità contributiva comprensiva del periodo di percezione dell'assegno straordinario e tenendo presente che:

- per la quota A) si considera la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio così come specificata nel prospetto informativo trasmesso dalle aziende di credito con riferimento ai soli emolumenti fissi e ricorrenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- per la quota B) viene presa a base la retribuzione contributiva media annua percepita nel periodo di riferimento (articolo 7 del decreto legislativo n. 503/1992 e successive modificazioni e integrazioni) **fino alla data di cessazione dal servizio**, comprensiva degli emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996.

Se agli atti risulta una domanda di ricongiunzione e/o riscatto non ancora definita, la Sede è tenuta ad emettere il relativo provvedimento; in tal caso l'interessato dovrà pagare l'onere, nei termini previsti, in unica soluzione in quanto, pur avendo risolto il rapporto di lavoro, lo stesso non ha assunto lo status di pensionato.

Analogamente, qualora l'iscritto abbia in corso il pagamento rateale del contributo di riscatto, di ricongiunzione e/o di una sovvenzione contro cessione di quota della retribuzione con l'INPDAP, la Sede deve provvedere a recuperare il residuo debito in unica soluzione.

Si precisa che la procedura di cui al presente paragrafo non comporta l'emanazione di una determinazione di pensione e della relativa messa in pagamento, in quanto il calcolo della pensione "teorica" è solamente propedeutico alla definizione dell'importo dell'assegno straordinario che il Fondo deve erogare.

Sarà cura della Sede trasmettere, anche via fax, all'INPS – Direzione Centrale Prestazioni – Via Ciriaco De Mita n. 21 00144 Roma fax 06 59054485 - la richiesta di erogazione dell'assegno straordinario corredata della relativa documentazione nonché l'importo del trattamento pensionistico teorico, comunicato nella nota di accompagnamento. Contestualmente, si dovrà predisporre un apposito scadenziario in relazione alla data di maturazione dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento.

Gli Uffici Inps comunicheranno alla Sede territoriale o provinciale dell'INPDAP competente la cessazione della corresponsione del beneficio ovvero l'eventuale revoca totale o parziale dello stesso e della contribuzione correlata, a seguito di instaurazione, da parte dell'interessato, di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi.

4. Liquidazione ed erogazione del trattamento pensionistico

Alla maturazione dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento, gli Uffici Inps che gestiscono l'attività del Fondo trasmettono alla Sede INPDAP competente la certificazione attestante l'anzianità contributiva maturata presso il medesimo Fondo.

Qualora dalla suddetta certificazione non risultino elencati tutti i periodi utili alla maturazione del diritto alla pensione, la Sede è tenuta a richiedere all'ex datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva con l'indicazione analitica dei periodi per i quali ha versato contribuzione correlata all'assegno straordinario.

La Sede INPDAP competente, ricevuta la domanda di pensione da parte dell'interessato nonché l'eventuale dichiarazione sostitutiva di cui sopra, liquida il trattamento pensionistico valutando, nell'anzianità contributiva, anche il periodo di iscrizione al Fondo e tenendo presente che:

- per la quota A) si considera la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio così come specificata nel prospetto informativo già trasmesso dalle aziende di credito con riferimento ai soli emolumenti fissi e ricorrenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- per la quota B) viene presa a base la retribuzione contributiva media annua percepita nel periodo di riferimento (articolo 7 del decreto legislativo n. 503/1992 e successive modificazioni e integrazioni) fino alla data di decorrenza della pensione, comprensiva degli emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996, considerando che per gli anni di iscrizione al Fondo andrà presa a riferimento la stessa retribuzione annua contributiva percepita all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il relativo trattamento di pensione decorre dal primo giorno successivo alla data di cancellazione dal Fondo, in caso di pensione di vecchiaia, ovvero dalle date di decorrenza fissate dall'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449 (c.d. "finestre") nell'ipotesi di trattamento pensionistico di anzianità.

Considerato che i lavoratori interessati alla corresponsione dei benefici di cui all'oggetto si trovano nella particolare situazione di aver risolto il rapporto di lavoro, si invitano le aziende di credito coinvolte a trasmettere con largo anticipo la relativa istanza con la documentazione prescritta e le Sedi ad adottare una procedura d'urgenza per il calcolo dell'importo "teorico" di pensione finalizzato all'erogazione dell'assegno in esame da parte del Fondo.

Per gli aspetti connessi alla contribuzione correlata all'assegno straordinario, versata al "Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle aziende di credito" istituito presso l'Inps, si precisa che questa sarà trasferita al regime previdenziale Inpdap mediante versamento sulla contabilità speciale 4056 di Tesoreria provinciale (c/c T.C. 29821) intestata a:

INPDAP – GESTIONE AUTONOMA D – CPDEL e con l'applicazione dell'aliquota contributiva dal 32,35%, in base alle modalità che saranno fissate direttamente dalle gestioni previdenziali interessate.

La presente Circolare viene diramata d'intesa con l'Inps.

Il Direttore Generale
Dr. Luigi Marchione
F.to Dr. Marchione

Allegato 2

INPS
SEDE/AGENZIA di

ALL'INPDAP
SEDE PROVINCIALE
Via

Oggetto **Fondo per il sostegno al Reddito di cui al Decreto Ministeriale
28 aprile 2000, n.158 –
Certificazione dell'anzianità contributiva**

Per consentire la liquidazione del trattamento pensionistico a favore dell'interessato, si comunica che il sig./la sig.ra (cognome/nome)....., nato/a a (luogo di nascita)..... il (data di nascita)....., ha percepito l'assegno straordinario a sostegno del reddito n., in carico a questa struttura INPS, per il periodo dal..... al

La contribuzione correlata in favore del signor..... è stata versata per il periodo dal.....al.....

Il responsabile del processo
assicurato/pensionato

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Prestazioni □

□

Direzione Centrale □
Prestazioni a Sostegno del Reddito □

Roma, 18-4-2005

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI
AI DIRETTORI SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Messaggio n. 15774

OGGETTO: ||Attuazione dell'art. 1, commi 18 e 19, del D.Lgvo 23 agosto 2004, n.243. Monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 19, del D.Lgvo 23 agosto 2004, n.243.||

La legge di riforma del sistema pensionistico ha previsto la modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità a decorrere dal 1 gennaio 2008.

In deroga a quanto previsto da tale legge, il comma 18 dell'articolo 1 ha stabilito che *le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori, e precisamente:*

- a) *ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;*
- b) *ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.*

Il successivo comma 19, affida all'INPS il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Il medesimo comma stabilisce infine che, qualora dal predetto monitoraggio risulti il

raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, l'Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.

Per quanto riguarda l'indennità di mobilità si chiarisce che, avendo l'articolo 1, comma 18, lettera a), della legge n. 243/2004, fatto espresso riferimento ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 223/1991, tale norma trova applicazione soltanto nei confronti di coloro che sono in godimento dell'indennità di mobilità ordinaria nelle aree del Mezzogiorno.

Ciò risulta confermato anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, con nota n. 14/0000196 dell'11 gennaio 2005, ha precisato che *"poiché le norme in materia di mobilità lunga, fanno specificamente riferimento alla disciplina in materia di pensioni vigente alla data di entrata in vigore delle norme medesime, si può senz'altro ritenere applicabile il principio che la legge speciale deroga alla legge generale anche successiva"*.

Pertanto i lavoratori ammessi fruire della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991, sono esclusi dal presente monitoraggio. Sono parimenti esclusi dal monitoraggio i lavoratori in mobilità ordinaria che possono fruire dei benefici pensionistici ai sensi dell'articolo 59, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (così detta mobilità cristallizzata).

L'articolo 7 quaterdecies della legge 31 marzo 2005, n. 43, (pubblicata nella *G.U.* n. 75 del 1° aprile 2005) ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, stabilendo che l'attività di monitoraggio effettuata dall'INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, è riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto.

Sulla scorta di tale orientamento, le Direzioni Centrali delle Prestazioni e delle Prestazioni a sostegno del reddito hanno provveduto ad effettuare la ricognizione circa i potenziali fruitori della deroga in argomento in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, di accesso alle prestazioni di mobilità di cui all'articolo 1, comma 18, lettera a), della legge n. 243/2004, ovvero di decorrenza dell'assegno straordinario.

Dal monitoraggio effettuato dalle sedi dell'Istituto e comunicato al Ministero del lavoro, relativo all'individuazione dei potenziali destinatari della norma in argomento, è risultato che il numero dei 10.000 soggetti che potranno usufruire, a decorrere dal 1 gennaio 2008, della normativa previgente la riforma per l'accesso al pensionamento di anzianità, è da considerarsi esaurito con riferimento ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 31 marzo 2005 e con riferimento ai destinatari degli assegni straordinari di sostegno al reddito, abbiano preventivamente presentato la relativa domanda.

IL DIRETTORE GENERALE
Crecco